

**CAPITOLATO DI APPALTO SPECIALE PER  
L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI E VERSO PRESTATPRIDI LAVORO**

**ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA**

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione" il contratto di assicurazione
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula la polizza
- per "Assicurato" : il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza
- per "Società":
- per Broker: l'intermediario regolarmente iscritto al RUI
- per "Premio": la somma dovuta dal contraente alla Società
- per "indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per "cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per "sinistro": il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per "scoperto": **la percentuale** di danno che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente
- per "Franchigia": **parte** del danno che rimane a carico dell'Assicurato
- per "dipendenti": le persone iscritte al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato/Contraente a norma di legge.

## **DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO**

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 del c.c. l'Assicurato/Contraente dichiara:

- 1) di non avere avuto recessi da parte di altre Compagnie per il rischio RCT/RCO;
- 2) di avere in corso polizza analoga con la Spett.le SAI Ag. di Bibbiena

Per accettazione

## **Sez. 1 – DICHIARAZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GNERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio.**

L'omissione da parte del Contraente e dell'assicurato di qualsiasi circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio per l'eventuale maggiore rischio.

L'assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c..

### **Art. 2 - Altre assicurazioni.**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del c.c.).

### **Art. 3 - Pagamento del premio.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e la garanzia verrà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere il pagamento dei premi scaduti (art. 1901 de c.c.) esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi nel periodo della sospensione.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia presso la quale è assegnata la polizza tramite il Broker indicato dal Contraente – \_\_\_\_\_.

### **Art. 4 – Modifiche della assicurazione.**

Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere comunicate e provate per iscritto.

### **Art. 5 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di qualsiasi circostanza che potrebbe comportare l'aggravamento del rischio..

### **Art.6 – Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti della assicurazione di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare solo i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma delle leggi vigenti o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ( art. 1915 del c.c.)

per accettazione

**Art. 8 – Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dell'avvenuto pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o il Contraente, possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tali casi la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto.

**Art. 9 – Durata e proroga della assicurazione.**

La durata della presente polizza viene fissata in anni 3 a partire dalle ore 24 del 30 Giugno 2008 alle ore 24 del 30 Giugno 2011 e non è soggetta a tacita proroga. Le parti possono comunque recedere annualmente dal contratto con preavviso da darsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Si conviene tra le parti che il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che accetta fin da ora, di richiedere una proroga di 90 giorni dopo la scadenza contrattuale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. La comunicazione deve essere fatta dal Contraente alla Società con preavviso di 30 giorni.

**Art. 10 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver conferito mandato di brokeraggio alla \_\_\_\_\_

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte tramite il Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dalle parti stesse.

La Società assicuratrice riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker e che tale pagamento è liberatorio nei confronti del Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data della comunicazione scritta, fatta anche via fax, dal Broker alla Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

**Art. 11 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione sia ripartita tra più Compagnie, ognuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Delegataria per la emissione del contratto, sarà la Compagnia aggiudicataria, che ripartirà in quote il rischio impegnandosi ad intrattenere tutti i rapporti inerenti l'assicurazione stessa tramite il Broker designato dal Contraente – \_\_\_\_\_, che dovrà comunque informare tutte le compagnie di tutte le operazioni conseguenti: incasso dei premi, variazioni ecc.

**Art. 11 – Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 12 – Foro competente.**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## SEZ. 2

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società, in base alle Condizioni tutte della presente polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante al Contraente, a termini di legge, nella sua qualità di esercente l'Amministrazione Comunale di Bibbiena (Arezzo).

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite ope legis con esclusione di quelle esercitate da ASL, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali. **A titolo esemplificativo, ma non esaustivo**, vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'Ente Assicurato:

- Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali comitati, patronati, Assistenza sociale, Enti sportivi e/o culturali e simili, anonari, mortuari, proprietà di piante alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione di fabbricati avuti in comodato o in affitto a seguito di convenzioni stipulate con Enti o privati, impianti fissi destinati a pubblici servizi nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, proprietà e gestione di piscine, impianti sportivi, campi da gioco. Si intendono comprese tutte le iniziative intraprese da Consigli di Quartiere; esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni, palestre e campi polisportivi, parcheggi, nonché la organizzazione anche in collaborazione con associazioni volontaristiche, di feste, rappresentazioni storiche, ludiche, culturali, sportive. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, per quanto di competenza del Comune, sono compresi nella assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, l'Amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o le competenze esercitate a nuovo. La Società concorderà con l'Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo alla inclusione di nuovi rischi, dall'entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato.

Si intende peraltro operante la garanzia RC per le seguenti attività complementari:

- partecipazione a esposizioni, fiere, mostre compreso il rischio di montaggio e smontaggio di stands;
- Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati;
- Proprietà e gestione di mense e bar aziendali, compreso lo smercio e la somministrazione;
- Servizio di vigilanza anche se effettuato con guardie armate e cani;
- Distributori automatici di cibi e bevande.
- Uso di locali di terzi per Convegni, riunioni, stages ecc.

Per accettazione

### **Sez. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.**

##### **a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso delle persone del cui operato debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dal Contraente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed assimilati da detto decreto e dalle successive disposizioni di attuazione ai lavoratori dipendenti.

##### **b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

**b1)** ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 (rivalsa INAIL) per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definito all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003.

L. Società si obbliga quindi a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso da parte dell'INAIL riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

**b2)** ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs. n.626 del19/9/1994 (e successive modifiche e integrazioni) a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n, 1124, così come modificato dal D. Lgs, 38/2000, cagionati a persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'obbligo della assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso.

**b3)** la garanzia R.C.O. è estesa, per danno corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, anche ai dipendenti non soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR n. 1124 del 30 Giugno 1965, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o servizio.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO, valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

**In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, il massimale catastrofale indicato in polizza rappresenterà il massimo esborso da parte della Società.**

per accettazione

## **Malattie professionali.**

L'assicurazione della responsabilità Civile verso i dipendenti prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL: L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

## **Sez. 4**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **1) PERSONE CONSIDERATE "TERZI"**

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, siano persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi".

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che tutti i dipendenti ed il Legale Rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Si intendono comunque considerati "Terzi":

- le persone investite di una carica in seno all'Ente Assicurato in relazione ai danni che possano subire alla persona ed alle cose, durante l'espletamento del proprio mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- i consulenti non in rapporto che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività per conto dell'Assicurato;
- tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato, anche se in rapporto di dipendenza con lo stesso, quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso ai predetti servizi;
- il personale delle ditte fornitrici ed il personale di ditte appaltatrici;
- il personale del servizio civile in servizio presso l'Ente, nonché i volontari e le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo.

*Per accettazione*

## 2) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

Relativamente alla RCT la garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato/Contraente, per danno conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e arrecati:

- a) alle persone considerate "Terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato/Contraente, regolarmente assicurati ai sensi del DPR n. 1124 del 30 Giugno 1965 e successive integrazioni e/o modificazioni, limitatamente alle lesioni personali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

Si precisa inoltre che la garanzia comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti dell'Ente con funzioni di "Responsabile della sicurezza" ai sensi della Legge 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia comprende inoltre, nei limiti del massimale RCT anche la Responsabilità Civile personale di:

- amministratori ,dirigenti, quadri e dipendenti in genere del Contraente;
- personale assunto con contratto a termine
- personale assunto con la qualifica di "lavoratori socialmente utili";
- persone in rapporto convenzionale instaurato con Enti Pubblici e/o con lo Stato.
- persone con incarichi occasionai i vari, guardie ecologiche ecc.
- convenzioni con Associazioni volontaristiche;
- borsisti o tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- personale non dipendente della cui collaborazione il Comune può avvalersi anche in casi di dichiarato stato di calamità.

**Si intendono comunque escluse le responsabilità di carattere amministrativo, contabile e formale.**

Si precisa inoltre che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

## 3) Estensioni di Garanzia

La garanzia RCT si intende estesa anche ad errori, disguido e ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti anche di carattere professionale, nonché da smarrimento degli stessi.

L'assicurazione comprende anche i danni:

- a) da detenzione e/o impiego di infiammabili ed esplosivi, sempre che autorizzati e conformi alle norme di legge.
- b) A cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà o detenute dall'assicurato e  
Provocati durante lo svolgimento dei lavori all'esterno degli insediamenti dell'assicurato.
- c) a parziale deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende:
- d) i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di lavori e/o attività;

*Per accettazione*

- d) danno alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- e) danni a cose dovuti da franamento e/o cedimento del terreno e conseguenti a lavori di scavo o di fondazioni con esclusione di lavori che comportino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- g) danno a condutture e impianti sotterranei;
- h) i danni subiti da Enti Pubblici erogatori di servizi, derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività.

#### **4) Committenza auto**

L'assicurazione è prestata per la R.C. derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali o decesso delle persone trasportate e delle quali ne sia stato autorizzato il trasporto.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che ha causato il danno.

#### **5) Tutela giudiziaria.**

La Società assume la gestione del danno a nome e per conto dell'Assicurato tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti dell'Assicurato.

#### **6) Committenza lavori e servizi**

Premesso che l'Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- a) è assicurata la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricada sull'assicurato per danno cagionati dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento derivi responsabilità dell'assicurato.

#### **7) Danni a cose di terzi (causale incendio)**

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

#### **8) Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione della incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi ai lavori formanti oggetto della assicurazione.

Per accettazione

## **9) Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, dei dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose contenute. Questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 150,00.

## **10) Scoperti e franchigie.**

***Premesso che la garanzia prestata con la presente polizza prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00*** per ogni sinistro, si prende atto, con specifico riferimento alle estensioni di garanzia di cui all'art. 4 delle "Condizioni Particolari", che in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, verranno applicate le seguenti limitazioni:

- scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per i danni a mezzi sotto carico e scarico
- scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un massimo di risarcimento di € 250.000,00 per i danni dovuti a cedimento e/o franamento del terreno;
- scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per i danni a condutture e impianti sotterranei;
- scoperto del 10% con il minimo di € 500, per i danni subiti da Enti Pubblici erogatori di servizi, derivanti da interruzione di attività.

## **11) Rischi esclusi dalla assicurazione**

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) non comprende i danni:

- 1) da furto;
- 2) cagionati da veicoli a motore, da aeromobili e da natanti e comunque soggetti alla assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 3) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 4) da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 5) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- 6) derivanti dall'asbesto o di qualsiasi altra sostanza contenente in se qualsiasi forma o misura l'asbesto;
- 7) derivanti da atti di guerra, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato salvo che l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 8) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- 9) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.):
- 10) cagionati dalla presenza, detenzione o impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto.

Per accettazione

## **12) Recupero franchigie.**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore, agli scoperti e/o franchigie.

La Società inoltre si impegna a comunicare al Contraente con scadenza trimestrale:

- tutti i sinistri denunciati, definiti e i relativi importi pagati;
- un elenco delle franchigie che la Società deve recuperare e che la Contraente si impegna a corrispondere entro 30 .giorni

## **13) Termini di denuncia**

Si conviene e che i termini per la presentazione di ogni denuncia di sinistro, vengono elevati a 30 giorni.

## **14) Pagamento del premio**

Si conviene tra le parti che il periodo di mora di cui al comma 2) dell'art. 1901 del c.c. viene elevato a giorni 30 (trenta)

## **15) Regolazione del premio annuo**

Premesso che il premio della presente polizza è stato calcolato sulla base di elementi variabili (retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti) e che pertanto la stessa è soggetta a regolazione annuale del premio alla fine di ogni annualità assicurativa, il Contraente dovrà comunicare il consuntivo dei dati necessari alla definizione del premio annuo dovuto. Il termine per la comunicazione alla Società dei dati relativi al consuntivo, è elevato a 90 giorni dalla scadenza annuale.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se in Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati (retribuzioni annue lorde corrisposte) o non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata successiva viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo dovuto per la regolazione e l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 dle giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

## **16) Buona fede INAIL**

L'assicurazione RCO è comunque valida anche nel caso in cui l'assicurato, a seguito di mancata assicurazione o di inesatta interpretazione compiuta in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti una posizione irregolare nei confronti dell'INAIL.

per accettazione

**Sez. 5**

**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

1) **Responsabilità Civile verso Terzi**

- € 2.000.000,00 per la Responsabilità Civile verso terzi con il limite di
- € 2.000.000,00 per ogni persona e
- € 1.600.000,00 per danni a cose e/o animali

2) **Responsabilità civile verso i dipendenti**

- € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di
- € 1.500.000,00 per persona

Si precisa che le somme di cui sopra si riferiscono al risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo.

**Ammontare delle retribuzioni annue corrisposte.**

€ 1.900.000,00 x = premio annuo €

**Tasso di regolazione pro mille finito**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni suindicate e dattiloscritte, si intendono operanti le Condizioni a stampa del Modello di Polizza.

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C, il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione dattiloscritte:

- Art. 7 Sez. 1 – Obblighi in casi di sinistro
- Art. 8 Sez. 1 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 Sez. 1 – Durata della assicurazione
- Art. 10 Sez. 1 – Clausola Broker
- Art. 14 Sez. 4 - Regolazione del premio
- Art. 12 Sez. 1 – Foro competente

L'Assicurato